

notizie dal CNI

Non si cambia settore con il solo esame di Stato, è necessaria anche una seconda laurea

«Una sentenza che contribuisce a chiarire uno dei nodi che l'ambigua tecnica di redazione del DPR 328/2001 sugli esami di Stato e sulla disciplina di taluni ordinamenti professionali aveva lasciato irrisolti e aperti a letture contrastanti». Così il Consiglio Nazionale Ingegneri ha commentato (circolare n. 147 del 27 febbraio 2008) una recente decisione del TAR Puglia, sezione di Lecce, con la quale «viene posto un punto fermo riguardo i requisiti necessari per la cosiddetta "mobilità intersettoriale" all'interno dell'Albo».

Ricorda il CNI che «da parte di alcuni - facendo leva sul disposto letterale dell'art. 3, comma 3, DPR 328/2001 - era stata prospettata la tesi secondo cui all'iscritto ad un settore della Sezione A dell'albo, per ottenere l'iscrizione anche in un diverso settore della medesima Sezione, sarebbe necessario e sufficiente il superamento dell'esame di Stato previsto dal quinto comma dell'art. 47 DPR 328. Senza necessità, cioè, di conseguire il titolo accademico relativo a tale secondo, ulteriore settore (lo stesso discorso varrebbe per gli iscritti alla Sezione B dell'albo)».

Questa è stata la lettura delle disposizioni del DPR 328 che ha sostenuto la ricorrente nel caso esaminato dal TAR Lecce: titolare di laurea specialista in Ingegneria dei materiali e iscritta al settore b) Industriale della Sezione A, pretendeva di essere ammessa a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nel settore a) Civile e Ambientale della sezione A, sulla base della mera precedente iscrizione ad altro settore (industriale) della stessa Sezione dell'albo. Il TAR pugliese, invece, - condividendo il provvedimento di esclusione dall'ammissione agli esami di Stato dell'Università di Lecce - ha perentoriamente rigettato tale interpretazione, definita "ardita".

Secondo il CNI, «il giudice amministrativo ha, da un lato, valorizzato la previsione di cui al quarto comma dell'art. 3 DPR 328, dall'altro lato ha ridimensionato la portata da attribuire al quinto comma dell'art. 47 del medesimo Regolamento. L'art. 3, quarto comma, del DPR, infatti, ammette la possibilità di ulteriore iscrizione in un diverso settore della medesima Sezione soltanto per chi è in possesso del necessario titolo di studio; mentre la disciplina contenuta nell'art. 47, quinto comma, non ha carattere esaustivo, ma ha solamente la funzione di indicare le modalità (semplificate) dell'esame di Stato previsto per chi risulta già iscritto ad un altro settore della stessa Sezione, «non escludendo assolutamente la necessità del possesso del propedeutico corrispondente titolo di studio prescritto dalla norma generale contenuta nell'art. 3».

La sentenza sottolinea che «se il legislatore del 2001 avesse ritenuto la laurea specialistica in Ingegneria dei ma-

teriali titolo idoneo per l'iscrizione nel settore a) della Sezione A dell'albo degli ingegneri, avrebbe incluso espressamente tale titolo accademico tra quelli che - in base all'art. 47, comma 2, lett. a) - abilitano all'esame di Stato e all'iscrizione nel settore a) civile e ambientale».

In conclusione, da una lettura sistematica e dalla ratio delle disposizioni del DPR 328 in questione, il TAR Lecce ribadisce che:

- I) l'iscritto ad una Sezione dell'albo può iscriversi in un ulteriore settore della stessa Sezione, ma per fare questo deve essere in possesso di una seconda laurea specialistica (o laurea): quella corrispondente al nuovo settore in cui si vuole iscriverci;
- II) tale secondo titolo accademico è condizione imprescindibile per essere ammessi a sostenere il relativo esame di Stato.

<http://www.ingegneri-ca.net/diritto/TARLE-20071204.pdf>

Sistemazione idraulica di un corso d'acqua: progettazione di competenza esclusiva dell'ingegnere

La sistemazione idraulica dei corsi d'acqua rientra nelle competenze esclusive degli ingegneri. Lo ha ribadito l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che - intervenendo sul ricorso di un ingegnere di Alessandria, sostenuto dall'Ordine della sua provincia - ha giudicato illegittimo l'affidamento di incarichi di tale natura a geometri. L'amministrazione appaltante aveva sostenuto che i progetti commissionati, relativi alla posa di massi a secco e al disalveo di torrenti, erano pienamente alla portata dei geometri. Ma l'Autorità ha ritenuto viceversa che «non possono non considerarsi i rilevanti riflessi di tale attività progettuale sul profilo della sicurezza di persone e cose, nonché le approfondite conoscenze idrauliche e idrologiche che essa richiede. Ad esempio, nell'ambito dello studio della rete idrografica o delle piene ordinarie e straordinarie, la relazione svolta dal tecnico geometra ha affrontato delicate valutazioni, quali l'analisi idrologica del bacino idraulico che sottende l'intervento, la scelta del caso critico, l'adozione del modello matematico per l'indicazione del coefficiente di deflusso, la scelta del metodo più adatto alla valutazione della portata della piena». Sul secondo punto in discussione, a giudizio dell'Autorità «non rileva che il geometra incaricato si avvalga della professionalità di un ingegnere per la verifica idraulica e la redazione della relativa relazione; tale circostanza pone, anzi, in questione la configurabilità fra la fattispecie illegittima del subappalto di progettazione già ipotizzata dall'Ordine degli Ingegneri, atteso che - per quanto riferito dallo stesso Ordine - detto ingegnere non fa parte della struttura professionale del progettista incaricato».

<http://www.ingegneri-ca.net/diritto/AVCP-20080306.pdf>